

DETERMINAZIONE DSAI/1/2021/EFR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN
MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ANNO D'OBBLIGO 2018**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 14 gennaio 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica" (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante “Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 459/2020/S/efr (di seguito: deliberazione 459/2020/S/efr);
- la determinazione 29 gennaio 2018, DMRT/EFC/1/2018, del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2018” (di seguito: determinazione DMRT 1/2018);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 19 dicembre 2019, DSAI/45/2019/efr (di seguito: determinazione DSAI/45/2019/efr);
- la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) del 28 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 17286), avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2018 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”;
- la nota del GSE del 21 luglio 2020 (acquisita con prot. Autorità 23266), avente ad oggetto “Istanza di rettifica delle richieste di annullamento obbligo Titoli di Efficienza Energetica relative alle sessioni di novembre 2018 e maggio 2019 – Comunicazione di esito”;
- la nota del GSE del 10 agosto 2020 (acquisita con prot. Autorità 25968) avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2018 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017 – Rettifica”.

CONSIDERATO CHE:

- gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l’anno 2018 sono stati determinati dall’Autorità con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT 1/2018, come previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- l’articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede che:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all’anno precedente (comma 1);

- il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo (comma 2);
- qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere in sanzioni (comma 3);
- ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con determinazione DSAI/45/2019/efr, l'Autorità aveva avviato nei confronti di 2I Rete Gas S.p.a. (di seguito: 2I Rete Gas o società) un procedimento sanzionatorio per accertare il mancato conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2016, come inizialmente segnalato dal GSE, con nota del 28 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 17286);
- successivamente alla comunicazione del citato avvio di procedimento con nota del 20 febbraio 2020 (acquisita con prot. Autorità 6183) la società ha richiesto che, ai fini dell'istruttoria di tale procedimento, si attendesse la decisione del GSE e del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MISE) in merito ad una istanza di rettifica, da essa precedentemente formulata in data 12 luglio 2019, delle richieste di annullamento inoltrate nelle sessioni di novembre 2018 e maggio 2019, relative all'obbligo dell'anno 2018 e all'obbligo residuo dell'anno 2016. A tale richiesta il GSE ha dato riscontro alla società con una nota, inviata per conoscenza all'Autorità, in data 21 luglio 2020 (acquisita con prot. Autorità 23266);
- con nota del 10 agosto 2020 (acquisita con prot. Autorità 25968) il GSE ha inviato all'Autorità una comunicazione, inerente alla società 2I Rete Gas, avente ad oggetto "*Comunicazione dell'esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l'anno 2018 nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017 – Rettifica.*"; con tale nota il GSE ha comunicato, che era stata accolta la richiesta di rettifica di 2I Rete Gas del 12 luglio 2019, di imputare parte dei TEE già annullati nelle sessioni di novembre 2018 e maggio 2019 in favore dell'anno d'obbligo 2016, al fine di assolvere in toto all'obbligo residuo per l'anno 2016 (per il quale era stato inizialmente comunicato il parziale inadempimento con la nota del 28 giugno 2019);
- successivamente a tale nota l'Autorità, con deliberazione 459/2020/S/efr, ha archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con la citata determinazione DSAI/45/2019/efr;

- con la medesima nota del 10 agosto 2020, il GSE ha, altresì, comunicato che, l'accoglimento dell'istanza di rettifica di allocazione dei TEE in favore dell'anno d'obbligo 2016 ha comportato il conseguimento da parte di 2I Rete Gas di 264.496 titoli di efficienza energetica (su un totale di 594.222), pari a circa il 44,5% del proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2018, risultando, pertanto, la parziale inadempienza (per circa il 15,5% dell'obiettivo 2018, pari a 92.038 TEE) rispetto alla quota minima richiesta del 60% per tale anno d'obbligo.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di 2I Rete Gas S.p.A.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di 2I Rete Gas S.p.A. per accertare, nei termini di cui in motivazione, la violazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a 2I Rete Gas S.p.A. (P. Iva 06724610966) mediante PEC all'indirizzo 2iretegas@pec.2iretegas.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 14 gennaio 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro